

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
I KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 104/05

1° dicembre 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-14/04

Abdelkader Dellas e a. / Premier ministre e a.

LA CORTE DI GIUSTIZIA RIAFFERMA LA QUALIFICA DEI SERVIZI DI GUARDIA COME PERIODI DI LAVORO

La sorveglianza notturna effettuata da un'assistente alla rieducazione in un centro per disabili deve essere integralmente presa in considerazione nel verificare se le norme a tutela dei lavoratori stabilite dal diritto comunitario – e, in particolare, la durata massima settimanale di lavoro autorizzata – siano state rispettate.

La direttiva relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro¹ fissa prescrizioni minime di sicurezza e di salute in tale materia. Essa stabilisce a favore dei lavoratori periodi minimi di riposo – segnatamente, giornalieri e settimanali – nonché adeguati periodi di pausa. Inoltre, la detta direttiva fissa la durata massima del lavoro settimanale in quarantotto ore, limite che include le ore straordinarie.

A tal fine la direttiva distingue tra "periodi di lavoro" e "periodi di riposo". Essa non prevede categorie intermedie e, in particolare, la qualificazione come "periodi di lavoro" non dipende dall'intensità del lavoro svolto. In tal senso, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già avuto modo di affermare che, ai sensi della direttiva, i servizi di guardia dei medici, del personale infermieristico di pronto soccorso, degli operatori di soccorso e dei pompieri², effettuati sul luogo di lavoro, devono essere integralmente considerati come periodi di lavoro, indipendentemente dalle prestazioni di lavoro realmente effettuate.

¹ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18). Tale direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati o pubblici, ad eccezione dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici informazione.

² Cause Simap (C-303/98), CIG (C-241/99), Jaeger (C-151/02), Pfeiffer (C-397/01 - C-403/01) e Personalrat der Feuerwehr Hamburg (C-52/04).

In Francia, un decreto prevede, per i servizi di sorveglianza notturna dei lavoratori di taluni centri sociali e medico-sociali³, un meccanismo di ponderazione, ai fini del calcolo della retribuzione e delle ore straordinarie, destinato a tener conto dei periodi di inattività degli interessati durante l'effettuazione dei servizi di guardia. A tal fine, il decreto stabilisce tra le ore di presenza e le ore di lavoro effettivamente computate un rapporto di 3 a 1 per le prime nove ore, successivamente di 2 a 1 per le ore seguenti. Il sig. Dellas, lavoratore specializzato nella rieducazione in centri che ospitano giovani disabili, è stato licenziato dal datore di lavoro a causa di divergenze vertenti, in particolare, sulla nozione di lavoro effettivo nonché sulla retribuzione dovuta per le ore lavorative notturne effettuate nei locali di guardia. Il sig. Dellas e vari sindacati hanno proposto dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato francese) alcuni ricorsi diretti all'annullamento del decreto in questione. Il Conseil d'État chiede, sostanzialmente, alla Corte di giustizia se una normativa di tal genere sia compatibile con la direttiva.

La Corte rileva, anzitutto, che la direttiva non si applica alla retribuzione dei lavoratori.

Viceversa, per quanto attiene alla verifica del rispetto di tutte le prescrizioni minime dettate dalla direttiva 93/104 ai fini di un'efficace tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le ore di presenza in questione devono essere **integralmente computate quali ore di lavoro**. Orbene, il meccanismo forfettario di ponderazione controverso tiene conto solo parzialmente delle ore di presenza dei lavoratori interessati. In tal modo, i periodi di lavoro complessivi di un lavoratore possono raggiungere, se non superare, le sessanta ore settimanali. Conseguentemente, un siffatto regime nazionale di computo dei servizi di guardia eccede la durata massima settimanale dell'orario di lavoro fissata dalla direttiva in quarantotto ore.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674

³ In particolare, il personale addetto alla rieducazione, gli infermieri o gli assistenti che svolgono attività lavorativa a tempo pieno in centri, gestiti da privati senza fini di lucro, che ospitano i pazienti.